



Anno XVII n. 02 del
14 gennaio 2019

FOCUS

IMMIGRAZIONE

Newsletter ad
uso
esclusivamente
interno e
gratuito,
riservata agli
iscritti UIL

Consultate www.uil.it/immigrazione

Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri

Cgil, Cisl, Uil: “aprire le vie legali d’ingresso in Europa per profughi e migranti”

La lezione della Sea Wacht e Sea Eye

E' con un sospiro di sollievo che come UIL accogliamo la notizia di una soluzione per i 49 migranti, soccorsi da due navi delle ONG e tenuti in balia delle onde, nelle acque territoriali maltesi, per 19 giorni: uomini, donne, bambini, minori non accompagnati. La soluzione per loro e per altri 200 salvati da Malta appare per la prima volta come un aggiramento del regolamento di Dublino che vorrebbe che ogni migrante o profugo non si possa muovere dal primo Paese UE di sbarco. Una distribuzione equa tra vari Stati Membri è l'unica strada di buon senso, ma ci chiediamo se verrà applicata in futuro o se i prossimi naufraghi dovranno di nuovo affrontare la stessa odissea. A parte la pervicacia del Viminale (contrario a questo stesso accordo) pesa l'incapacità del Consiglio degli Stati UE di procedere ad una riforma del regolamento e aprire la strada alla migrazione legale in Europa. Come UIL auspichiamo che prevalga il buon

SOMMARIO

Impegni
pag. 2

Comunicato stampa di Cgil, Cisl, Uil
pag. 2

Sea Wacht e Se Eye, accordo raggiunto
pag. 2

Migranti, una lezione
pag. 3

Sbarchi, i numeri nel 2018
pag. 4

Decreto Sicurezza: platea più ristretta
pag. 5

Conoscere il nuovo decreto immigrazione
pag. 6

A cura del Servizio Politiche Territoriali della Uil
Dipartimento Politiche Migratorie

Tel. 064753292 - 4744753 - Fax: 064744751

Email: polterritoriali2@uil.it

Dipartimento Politiche Migratorie: impegni



Roma, 27 gennaio 2019, ore 15.00, Via Nazionale,

Comunità Latinoamericana - Seminario su: "Decreto sicurezza e l'impatto sulla vita degli stranieri in Italia"

(Giuseppe Casucci)

Courcelles, Francia, 26-28 febbraio 2019, Centre de formation Benoit Frachon

Corso ETUI: "Trade Unions and migrants' integration. We are all workers"

(Matteo Salvetti)

Prima Pagina

Cgil Cisl Uil: Riaprire le vie legali d'ingresso in Europa per migranti e profughi



Roma, 9 gennaio 2019

- Finalmente è arrivato l'accordo in sede europea per i 49 migranti ancora a bordo delle navi delle ONG Sea Watch e Sea Eye. Resta l'indignazione per una situazione che ha tenuto queste persone in balia delle onde e del maltempo per quasi 20 giorni nelle acque territoriali di Malta, ostaggi della propaganda xenofoba e delle difficoltà dell'Unione Europea a gestire i flussi migratori. Non vi è spiegazione alcuna che giustifichi la lunga attesa e la sofferenza inferta a poche decine di migranti (tra cui donne e bambini e minori non

accompagnati) senza trovare una soluzione di buon senso che non aveva alternative: dare rifugio in Europa a chi si incontra in difficoltà nel Mediterraneo. Cgil, Cisl, Uil ribadiscono la necessità e l'urgenza di una politica europea in materia di flussi migratori, rispettosa dei diritti della persona e condivisa tra i vari Stati Membri. Una soluzione che esisterebbe già se venisse ratificata dal Consiglio europeo: la riforma di Dublino, votata da due terzi del Parlamento europeo, che obbligherebbe ogni stato membro a fare la propria parte, tenendo conto oltretutto dei legami dei richiedenti con i vari Paesi Europei. E' anche necessario riaprire i canali legali d'ingresso per motivi di lavoro (in Italia chiusi da anni) e dare continuità a strumenti importanti come i corridoi umanitari. Tutto questo combatterebbe davvero il traffico delle

persone, senza mettere a rischio la vita e la dignità di migranti e profughi.



Sea Watch e Sea Eye, accordo europeo raggiunto con Malta

Finita l'odissea per i 49 migranti a bordo delle navi ong. L'annuncio del premier Muscat: a breve il trasbordo a terra. Anche l'Italia ne prenderà alcuni. Conte prevale nel braccio di ferro con Salvini. L'organizzazione umanitaria: "La Ue rilascia gli ostaggi"

di ALESSANDRA ZINITI

Roma, 09 gennaio 2019 - L'odissea dei 49 migranti da 19 giorni a bordo della Sea Watch e della Sea Eye sta per finire. Il premier maltese Joseph Muscat ha appena annunciato che l'accordo con la Ue è stato trovato e che a breve gli

immigrati verranno trasbordati dalle due navi umanitarie su mezzi militari maltesi e portati a terra per poi essere redistribuiti tra otto Paesi europei. Tra questi, ha confermato Muscat, c'è anche l'Italia. Il premier Conte, che ieri nel braccio di ferro con Salvini aveva ribadito la disponibilità dell'Italia a prendere una quindicina di persone, ha avuto dunque la meglio sul ministro dell'Interno. Decisiva è stata la mediazione di Bruxelles che è riuscita a trovare la quadra e a redistribuire oltre ai 49 delle Ong anche i 200 salvati nei giorni precedenti da motovedette delle forze armate de La Valletta. Questa mattina il premier maltese Joseph Muscat ha incontrato a La Valletta il premier libico Al Serraji in un vertice bilaterale convocato nel tentativo di trovare una soluzione al traffico di essere umani. "Dobbiamo trovare accordi per la sicurezza di tutti i Paesi del Mediterraneo e parlare di come i migranti vengono trattati nel vostro Paese", ha detto Muscat consapevole che la Libia non può essere considerato un porto sicuro e dunque nessuno stato europeo e nessuna Ong consegnerebbe migranti alle motovedette libiche. "Siamo disponibili al dialogo ma dobbiamo valutare tutto passo dopo passo, abbiamo grossi problemi di stabilità politica", ha risposto Al Serraji. "L'Unione europea rilascia i suoi 49 ostaggi". Così Sea Watch commenta su Twitter la notizia del via libera di Malta allo sbarco dei migranti fermi da giorni in mare. "Dopo 19 giorni in mare - si legge nella nota - i nostri ospiti hanno trovato finalmente un porto sicuro. E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni". Anche gli sforzi del presidente della commissione europea per l'immigrazione Avramopoulos sono da tempo tesi a trovare una soluzione definitiva condivisa, un meccanismo automatico di redistribuzione dei migranti a

prescindere dal porto di sbarco. Ma gli Stati membri nicchiano e dunque, ogni volta, tocca mettere insieme le singole disponibilità. Ieri Germania e Olanda hanno aumentato la loro a 50 migranti a testa, l'Italia prenderebbe una quindicina di persone e altri quattro paesi hanno acconsentito a prendere piccoli gruppi. Gli altri Paesi che hanno dato la disponibilità sono Francia, Portogallo, Irlanda, Romania e Lussemburgo. "In segno di buona volontà da parte di coloro che hanno riconosciuto le missioni di salvataggio effettuate da Malta nei giorni scorsi - ha precisato Muscat - altri 131 migranti già a Malta saranno trasferiti in altri stati membri". Gli altri resteranno a La Valletta e 44, provenienti dal Bangladesh, verranno rimpatriati. Su Twitter il Commissario Ue per le Migrazioni, Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "Sono felice che i nostri sforzi per far sbarcare i migranti a Malta abbiano portato risultati e che tutti coloro che sono a bordo vengono sbarcati adesso. Elogio Malta per avere consentito questo sbarco e gli Stati membri che hanno mostrato solidarietà attiva accettando i migranti".

La lezione della Sea Watch e Sea Eye



(Redazionale)
Roma, 10 gennaio
2019 - E' con un

sospiro di sollievo che come esseri umani accogliamo la notizia di una soluzione per i 49 migranti, soccorsi da due navi delle ONG e tenuti ostaggi in balia delle onde, nelle acque territoriali maltesi, per 19 giorni: uomini, donne, bambini, minori non accompagnati. Non vi è spiegazione alcuna che giustifichi la lunga attesa e la sofferenza inferta a poche decine di naufraghi senza trovare una soluzione di buon senso che non aveva alternative: dare rifugio in Europa a chi si incontra in difficoltà nel Mediterraneo. La soluzione per loro e per altri 200 salvati

da Malta appare (non per la prima volta) come un aggiramento del regolamento di Dublino che vorrebbe che ogni migrante o profugo non si possa muovere dal primo Paese UE di sbarco. Una distribuzione equa tra vari Stati Membri UE appare come l'unica strada di buon senso; Cionondimeno ci chiediamo se essa verrà applicata in futuro o se i prossimi naufraghi dovranno di nuovo affrontare la stessa dura odissea. A parte la pervicacia del Viminale (contrario ad ogni forma di accoglienza) pesa l'incapacità del Consiglio degli Stati UE di procedere ad una riforma del Regolamento di Dublino ed aprire la strada alla migrazione legale in Europa. Esiste anche il problema di centinaia di migliaia di migranti irregolari, da anni abbandonati sul suolo europeo, senza permesso e senza effettiva possibilità di espulsione. Li vediamo spesso per strada, senza rifugio dove ripararsi dalle intemperie, spazzando i marciapiedi o chiedendo l'elemosina; spesso sfrattati con la forza dagli edifici abbandonati che occupano per ripararsi. Un copione destinato a ripetersi ed a moltiplicarsi con il nuovo decreto sicurezza. Per i migranti irregolari, la carenza di status li espone allo sfruttamento lavorativo anche grave, quando non cadono nelle mani della criminalità. Basterebbe aprire le vie di ingresso legale in Europa per motivi di lavoro e sistematizzare i corridoi umanitari per i profughi, per contribuire efficacemente al contrasto della tratta di esseri umani. Abbiamo ed avremo bisogno di migranti. Chi sa o vuole guardare al di là del proprio naso, e delle prossime elezioni, capisce che le migrazioni sono inevitabili e che possono essere una risorsa, specialmente se programmate e gestite con saggezza ed umanità. La propaganda basata sulla paura potrà portare qualche voto in più, ma distrugge anche i rapporti umani e la convivenza civile. Su tutto questo dovremmo riflettere e decidere, facendo




prevalere il buon senso.

Migranti a Malta: sbarchi e asilo, i numeri dei paesi Ue nel 2018

Secondo i dati dell'Unhcr il principale flusso si è rivolto verso la Spagna (ma il numero complessivo è in calo). Per le richieste di asilo i paesi che hanno accolto di più sono Germania e Francia

di Claudio Del Frate, www.ilcorriere.it del



9 gennaio 2019

La svolta arrivata per il caso Sea Watch e Sea Eye (raggiunto l'accordo per far sbarcare a Malta i migranti e per ricollocarli in 8 paesi Ue) ha riproposto il tema su quali Stati abbiano sostenuto i maggiori sforzi in tema di assistenza ai richiedenti asilo. Salvini ha cercato di tenere fino all'ultimo la linea dura cercando di dire no all'arrivo in Italia anche di un solo migrante; il suo argomento è che il Paese abbia già dato in materia di accoglienza e che adesso tocchi

ad altri aprire le frontiere . Da varsavia ha poi aggiunto che la soluzione dovrebbe essere la chiusura delle frontiere e non l'accoglienza. Ma quali sono effettivamente gli sati d'Europa verso i quali si sono diretti maggiormente i flussi migratori nel 2018? In base alle statistiche appena aggiornate da Unhcr (l'agenzia Onu che si occupa del fenomeno) il 2018 non ha visto l'Italia in prima linea.

Sbarchi: rotta verso la Spagna

Riguardo gli sbarchi, il 2018 ha segnato il cambiamento della rotta principale che attraversa il Mediterraneo non più quella centrale tra Libia e Italia ma quella occidentale tra Marocco e Spagna: il paese iberico ha fatto fronte al 31 dicembre a circa 64mila arrivi contro i 33.000 della Grecia e i 23.300 dell'Italia. I movimenti totali dall'Africa verso le coste europee del Mediterraneo sono stati 138.800 in calo rispetto ai 172.000 dell'anno precedente ma soprattutto rispetto al milione del 2015, l'anno di massima crisi. La flessione secondo gli esperti è dovuta all'accordo dell'Italia con la Libia ma ancor più a dispiegamento del contingente guidato dalla Francia in Niger che blocca i flussi a sud del Sahara.

Richieste di asilo: Germania la preferita

Meno aggiornati (samo al luglio 2018) ma ugualmente significativi sono i dati dell'Unhcr sulle richieste di asilo presentate nei vari paesi Europei: la Germania ne ha ricevute 98.500, la Francia 60.700, l'Italia e la Grecia 35.500 ciascuna. I dati sembrerebbero indicare che sono ancora molto intensi i cosiddetti «secondi approdi», vale a dire gli spostamenti di migranti che sbarcato in un paese ma poi si spostano alla chetichella verso il Nord Europa per presentare domanda di asilo. Al contrario, ancora scarsi sono i «ricollocamenti» vale a dire gli spostamenti concordati tra gli Stati Ue: 34.700 in tutto, con destinazioni principali la Svezia e la Gran Bretagna (3.600 a testa).

Decreto sicurezza, platea più ristretta per i servizi di accoglienza <http://argomenti.ilsole24ore.com/marco-noci.html>

Milano, 07 gennaio 2019- L'articolo 12 del decreto sicurezza (n. 113/2018) cambia le regole relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) con l'obiettivo di limitare i servizi di accoglienza ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo invece coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale, come finora previsto. L'articolo in questione interviene sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Sono inclusi tra i beneficiari dell'accoglienza i titolari dei permessi di soggiorno "speciali" come previsto dal decreto legge n. 113/2018, a condizione che queste persone non accedano a sistemi di protezione



specificamente dedicati. Nel dettaglio, possono accedere allo Sprar i titolari di:

- permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione);
- permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (ex articolo 18-bis, Testo unico immigrazione);
- permesso di soggiorno per condizioni di salute di eccezionale gravità (ex articolo 19, comma 2, lettera d-bis), Testo unico immigrazione), introdotto dall'articolo 1 del

decreto in esame;

- permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo (ex articolo 22, comma 12-quater, Testo unico immigrazione);
- permesso di soggiorno per calamità (ex articolo 20-bis del Testo unico immigrazione), introdotto dall'articolo 1 del decreto in esame;
- permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (ex articolo 42-bis Testo unico immigrazione), introdotto dall'articolo 1 del decreto in esame.


Molti migranti, pertanto, dovranno lasciare gli Sprar nonostante abbiano ottenuto la protezione umanitaria.

In conseguenza delle modifiche recate allo Sprar viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del Dlgs n. 142 del 2015, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra ministero dell'Interno ed enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema Sprar su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo Sprar è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell'Interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), con funzioni di informazione e coordinamento, consulenza, supporto tecnico e monitoraggio.

Decreto sicurezza: «Niente anagrafe con la sola richiesta d'asilo»

La norma al centro dei ricorsi delle Regioni alla Consulta

 di Francesca Barbieri e Marco Noci, Il Sole24Ore - (07 gennaio 2019) Dal 5 ottobre 2018 il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non consente più l'iscrizione all'anagrafe, pur valendo come

documento di riconoscimento. Lo prevede l'articolo 13 del decreto sicurezza (DL 113/2018) che modifica, quindi, quanto previsto dal decreto legislativo 142/15 in materia di domiciliazione e iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. È questa la norma "sul banco degli imputati" che secondo alcune Regioni presenta profili di «palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia residenziale pubblica» come dichiarato da Antonio Bartolini, assessore dell'Umbria, la prima regione a passare dalle parole ai fatti contro il decreto sicurezza, approvando oggi 7 gennaio la mozione per il ricorso alla Consulta. Partita da un gruppo di sindaci, in testa Leoluca Orlando di Palermo, la battaglia si è spostata alle Regioni che a differenza dei Comuni possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale, senza passare prima da un giudice. Secondo i governatori, l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e del diritto di residenza ai richiedenti asilo sta creando "caos" applicativo su materie di competenza regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale, edilizia residenziale pubblica. Anche Toscana ed Emilia Romagna hanno deliberato il ricorso alla Consulta. «Impugniamo solo le parti che stanno generando conflitto e confusione - ha dichiarato Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna - cioè quelle che più direttamente riguardano Regioni e Comuni. Le leggi non si disapplicano ma si contrastano nelle sedi opportune, per cambiarle». In particolare, «stiamo esaminando gli effetti che determina il potenziale conflitto tra norme vecchie ma non abolite e nuove disposizioni, ad esempio in materia di iscrizione all'anagrafe e residenza. La sanità, per fare

un esempio, è competenza regionale e assicurare a tutte le persone il diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie è compito nostro». Anche Piemonte, Calabria e Sardegna sono pronte a ricorrere alla Consulta, portando in giunta la stessa proposta. Ma vediamo quali sono le novità introdotte dall'articolo 13 del decreto sicurezza. Da un lato, si esplicita che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce un documento di riconoscimento (in base a quanto stabilito dal Dpr 445/2000). Dall'altro lato, si stabilisce che lo stesso permesso di soggiorno non è sufficiente per l'iscrizione anagrafica. A questo proposito si ricorda che l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e



alle
convivenze
che hanno
fissato nel
comune la
residenza,
nonché delle

posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. L'articolo 6, comma 7, del Testo unico sull'immigrazione stabilisce che le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani, con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di ospitalità (documentata) da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla Questura territorialmente competente. Pertanto il decreto sicurezza deroga al principio espresso nel Testo Unico per i titolari di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, che non possono più iscriversi all'anagrafe. L'esclusione dall'iscrizione

anagrafica è giustificata dalla precarietà del permesso di soggiorno per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire in via preventiva la condizione giuridica del richiedente, anche se il tempo per concludere in via amministrativa e, poi, giudiziaria l'iter della richiesta non è mai stato inferiore ai tre anni. Si sottolinea infine che l'iscrizione anagrafica rappresenta il presupposto per l'esercizio di alcuni diritti sociali. Secondo i governatori regionali che contestano il decreto, la nuova norma compromette il diritto alle cure mediche, allo studio, comprese le provvidenze per gli studenti universitari, la formazione professionale, e interrompe il percorso di integrazione generando insicurezza sociale. Sul piede di guerra restano anche molti sindaci, ma il fronte non è compatto: il 10 gennaio ci sarà il direttivo Anci, il cui vice presidente, Roberto Pella, Forza Italia, invita a «rispettare sempre la legge». Salvini da parte sua tira dritto: «Per la strada la gente mi dice: vai avanti». «Mi sto facendo mandare il dati sul numero di cittadini umbri, piemontesi e toscani che aspettano una casa popolare. Mi fa specie che, invece di dare la casa ai cittadini italiani le Regioni si preoccupino di migranti».

[VAI AL DOSSIER SUL DECRETO SICUREZZA](#)

Conoscere il nuovo decreto immigrazione

[Faq del Viminale per meglio conoscere la legge 132/2018 in materia di immigrazione e sicurezza](#)

Immigrazione e sicurezza pubblica

Le risposte per conoscere il nuovo decreto

Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132

Il Ministero dell'Interno ha

pubblicato on line il dossier con domande e risposte per conoscere le novità introdotte dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2018, n.132.

- **Perché queste nuove norme in materia di immigrazione?**

Le nuove norme sono un importante tassello di una più ampia riforma della gestione del fenomeno migratorio, in un'ottica di rinnovato approccio alle evidenti criticità di questi ultimi anni caratterizzati dai consistenti arrivi. Nonostante l'attuale riduzione dei flussi (oggi -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), è infatti significativo il numero di immigrati che insiste nel nostro territorio, sia per l'elevato numero di sbarchi del passato che per la prolungata presenza di richiedenti asilo, con un forte impatto sui territori.

Ad oggi sono accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo.

La strategia attuata a livello internazionale, volta al contenimento dei flussi migratori - con azioni di sostegno per lo sviluppo delle condizioni di vita nei Paesi d'origine - andava opportunamente accompagnata, a livello interno, da una serie di misure, sempre nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla nostra Costituzione e dalle tutele europee, per definire in modo puntuale e concreto l'accesso alla protezione internazionale, le regole dell'accoglienza e dare effettività ai rimpatri per coloro che non hanno diritto a rimanere nel territorio nazionale.

- **Che cosa cambia per chi sbarca in Italia?**

Restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese. Continua comunque ad essere tutelato chi

versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria. Oggi vengono infatti previste e tipizzate specifiche situazioni che danno diritto, per quelle motivazioni, al soggiorno nel territorio nazionale.

- **Quindi la protezione umanitaria è stata abolita o esiste ancora?**

Continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di "seri motivi di carattere umanitario" dai contorni indefiniti. L'ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e temporanea gravità.

Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all'inclusione sociale e lavorativa dello straniero. Infatti, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità.

I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali: restano legittimamente le vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi

compie atti di particolare **valore civile**, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire **gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture.**

- **Qual è la sorte di chi è già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari?**

Chi lo ha già ricevuto, o è in attesa di riceverlo, continua a rimanere legittimamente nel territorio fino alla scadenza del titolo, potendo usufruire di tutti i benefici derivanti dalla sua condizione a partire dalla possibilità di convertirlo in permesso per lavoro o per ricongiungimento familiare, laddove ne ricorrano le circostanze. È evidente quindi l'opportunità, nonostante il cambio di normativa, che viene offerta allo straniero e che questi dovrà cogliere se davvero ha interesse a rimanere nel nostro Paese, rendendosi protagonista attivo dell'integrazione a cui tende. In caso contrario, alla scadenza, ove non sussistano le condizioni per il rilascio di uno dei permessi speciali umanitari previsti dalla nuova normativa, dovrà lasciare l'Italia.

- **Che incidenza hanno le nuove norme sul diritto di asilo?**

Innanzitutto è bene precisare che il diritto di asilo rimane integro nel suo valore costituzionale.

Le commissioni territoriali, in presenza delle condizioni previste dalla legge, che non sono state modificate, potranno riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; il questore potrà rilasciare il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario nelle circostanze precedentemente illustrate. Non ci sono mutamenti per quanto concerne la possibilità e i modi di presentazione della domanda di asilo, né sono cambiate le garanzie assicurate al richiedente per

l'intero procedimento; anzi le innovazioni apportate rendono più veloce il riconoscimento dello status in favore di chi ne ha diritto. Infatti, la previsione di procedure accelerate per chi proviene da Paesi di origine sicuri, nei quali è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, ovvero per chi presenta o ripresenta la domanda di asilo al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio, rende possibile definire immediatamente le situazioni di coloro che hanno presentato domande pretestuose, con i connessi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. Conseguentemente, riducendosi il numero dei richiedenti asilo in attesa di valutazione, le commissioni potranno velocizzare la trattazione e quindi la decisione, riconoscendo l'asilo a chi ne ha diritto in tempi decisamente più brevi rispetto i circa due anni attuali. Ulteriore positivo effetto è sul sistema di accoglienza, che va quindi decongestionandosi: ancora oggi sono attive oltre 9.000 strutture, con una spesa di oltre 2,7 miliardi di euro a carico dell'erario, non tutti utili ai fini di una reale possibilità di integrazione in favore di chi ha titolo per permanere sul territorio nazionale. Sono interventi chiave che potranno consentire nel prossimo anno di definire, anche grazie alle ulteriori disposizioni tese ad aumentare temporaneamente il numero delle Commissioni territoriali, le richieste di asilo pendenti, riportando il sistema nella sua ordinarietà, con l'obiettivo di riconoscere il diritto in pochi mesi dall'istanza.

- **Chi ha commesso un reato ha diritto all'asilo?**

Già oggi non può ricevere asilo politico chi costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di particolare gravità. Con la nuova normativa è stato ampliato il novero dei reati che, per la loro gravità o

per il particolare allarme sociale che ne deriva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, quali la violenza, l'omicidio, lo spaccio di stupefacenti, il furto, la rapina, ecc. Nella stessa ottica, si è inteso intervenire sul richiedente asilo che, per gli stessi reati, è stato sottoposto a procedimento penale ed è considerato pericoloso ovvero è stato condannato in primo grado. È stata quindi delineata una procedura per direttissima che consente alla Commissione di valutare immediatamente l'istanza: in caso di rigetto lo straniero sarà espulso dal territorio nazionale. Diverse le finalità: allontanare immediatamente chi, pur godendo di una confacente ospitalità, si rende protagonista di gravi comportamenti illeciti a danno della comunità; conseguire un effetto di deterrenza per i numerosi richiedenti asilo accolti in Italia; dare, nel contempo, una risposta in termini di sicurezza ai territori.

- **La protezione internazionale è concessa in maniera permanente?**

Da sempre sono previste cause di cessazione e di revoca della protezione internazionale: il diritto è mantenuto fino alla permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento. In tale ottica è stata rivista, ai fini della cessazione del beneficio, la posizione di chi rientra nel Paese di origine in cui, in un primo momento, correva rischi per la propria incolumità e dal quale è fuggito. È infatti del tutto evidente che, ove non sussistano seri e comprovati motivi, il rientro stesso contraddice la situazione di pericolo inizialmente riconosciuta o, comunque, la rende non più attuale. Negli ultimi anni sono stati segnalati da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo frequenti rientri, anche più volte nell'anno, di rifugiati nei Paesi di origine. Da settembre 2017 a metà dell'anno in corso sono stati monitorati oltre

1.400 casi di rientri da parte di titolari di protezione internazionale. Al più generale fine di tutela della sicurezza è stata poi ampliata la casistica dei reati che danno luogo alla revoca della protezione internazionale, comprendendo tra gli altri quelli di particolare allarme sociale.

- **Che fine fa lo SPRAR?**

Lo SPRAR continua ad esistere, con la sua nuova denominazione: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Viene infatti mantenuta e confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti nella proposizione e definizione delle progettualità. La rete degli enti locali aderenti allo SPRAR è notevolmente cresciuta e, ad oggi, il SIPROIMI conta su 877 progetti finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone in accoglienza. I cambiamenti oggi previsti si inquadrano nell'ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un'ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale. Le modifiche introdotte sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti al termine dell'indagine conoscitiva sul sistema della prima accoglienza, tese a evitare, per gli immigrati che non hanno un titolo stabile di permanenza nel territorio, l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione finalizzati all'integrazione, con oneri gravosi a carico dell'erario. Proprio in considerazione della più completa e avanzata accoglienza attuata nello SPRAR, oggi trasformato in SIPROIMI, oltre ai beneficiari di protezione internazionale destinati a rimanere nel nostro Paese, sono state individuate alcune categorie di

stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere. Rientra in tale ambito chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione.

- **Vi è quindi un impoverimento del sistema SPRAR, ora SIPROIMI?**

Tutt'altro. Il sistema non subirà un ridimensionamento né in termini quantitativi, né qualitativi, anzi si consoliderà ulteriormente come struttura specialistica, dedicata ai percorsi di integrazione e inclusione sociale, volti a consentire a chi rimane in Italia di raggiungere una propria autonomia, e a offrire a chi gode di un permesso di soggiorno per esigenze umanitarie una qualificata assistenza. Nel SIPROIMI, di cui sono note talune best practices a livello nazionale, continueranno infatti ad essere assicurati un complesso di servizi e di attività, con una più strutturata assistenza integrata sul territorio. Oggi paradossalmente, stante la presenza di richiedenti asilo nello SPRAR, i beneficiari di protezione internazionale spesso rimangono per periodi prolungati nei centri di prima accoglienza, senza poter accedere a quelle possibilità inclusive garantite dallo status ricoperto.

Si è inteso regolare quindi in modo più chiaro e coerente l'accoglienza : il richiedente asilo, fino alla definizione del suo status, è ospitato nelle diverse strutture di accoglienza con l'assistenza essenziale ; il beneficiario di protezione internazionale potrà godere della qualificata ospitalità offerta dal SIPROIMI. Dalla nuova organizzazione non conseguirà una riduzione

del numero di presenze nel SIPROIMI, atteso che la nuova normativa ha aumentato temporaneamente il numero delle commissioni territoriali per definire velocemente le domande di asilo pendenti . Quindi, nel più breve tempo possibile, un maggior numero di potenziali beneficiari di protezione internazionale potrà sostituire nel SIPROIMI i richiedenti asilo oggi ospiti, man mano che termineranno il loro percorso. Non solo, nel SIPROIMI potranno confluire i minori stranieri non accompagnati - in aggiunta ai 2.467 già ospitati - che oggi sono accolti, con molte difficoltà, innanzitutto dai comuni (circa 8.860) e, in via residuale, nei centri di prima accoglienza FAMI (circa 326) o nei centri temporanei attivati dalle prefetture (circa 185) . **Le persone oggi accolte nello SPRAR che fine fanno?**

I richiedenti asilo che hanno già avviato il loro percorso nello SPRAR continueranno a rimanere in accoglienza fino all'eventuale rigetto della domanda, ovvero fino alla scadenza del progetto avviato dagli enti locali ed in cui sono stati inseriti, così come vi rimarranno gli stranieri titolari di un permesso umanitario in corso di validità rilasciato sulla base della precedente normativa.

Gli enti locali potranno quindi portare a naturale scadenza i progetti già finanziati, senza subire interruzioni ; ove il richiedente asilo veda definita positivamente la sua posizione in merito alla richiesta di protezione internazionale, ovvero ottenga un permesso di soggiorno per i casi speciali previsti dalle nuove disposizioni, potrà rimanere nel SIPROIMI.

- **È fondato il timore che la nuova legge determinerà un allontanamento dal sistema di accoglienza dei titolari di permesso umanitario, che si troveranno senza dimora?**

Le nuove norme non hanno apportato modifiche in ordine alla possibilità di

permanenza nel sistema della prima accoglienza (CARA, CAS, ecc.) dei titolari di permesso umanitario . Infatti, già prima gli immigrati lasciavano la struttura all'atto della consegna materiale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avviando un autonomo percorso di inserimento socio-lavorativo . Le uniche novità, come detto in precedenza, riguardano - per l'avvenire - la sola possibilità per gli "umanitari" di accedere ai percorsi integrativi del SIPROIMI, peraltro già prima limitati, comunque, ai posti disponibili, che ora viene riservata ai titolari di protezione internazionale nonché agli stranieri in possesso di permessi speciali .

Ovviamente, coloro che hanno proposto un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale continueranno, come per il passato, a permanere in accoglienza fino alla decisione definitiva.

- **Sarà più facile l'allontanamento di chi non ha titolo per restare in Italia?**

Sarà sicuramente più facile l'allontanamento dal territorio per chi reitera in maniera strumentale una identica domanda di asilo già denegata, al solo fine di permanere in territorio nazionale pur non avendo titolo. Verrà, del pari, subito rimpatriato chi presenta una nuova domanda di asilo mentre sta per essere allontanato dal territorio, al solo fine di evitare o ritardare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. È previsto poi un esame più veloce tutte quelle altre volte in cui è fondato ritenere la pretestuosità della domanda : è il caso di chi chiede asilo subito dopo essersi sottratto ai controlli di frontiera o proviene da un Paese di origine sicuro in cui è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani o ha sollevato solo questioni che non hanno attinenza con la protezione internazionale, ovvero rifiuta di farsi identificare . D'altra parte, è previsto un

procedimento immediato per chi durante l'esame della domanda compie reati di particolare gravità che ne evidenziano la pericolosità sociale . Nella stessa ottica è previsto il proseguimento del trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, durante l'esame della domanda, se non è stato possibile procedere all'accertamento dell'identità o della cittadinanza a seguito di trattenimento del richiedente asilo nell'hot-spot nonché il prolungamento del periodo di trattenimento nei CPR, fino a 180 giorni, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'allontanamento.

- **Cambia qualcosa in materia di cittadinanza?**

La concessione della cittadinanza italiana si fonda sul possesso di determinati requisiti, tra cui quelli relativi alla condotta dello straniero e alla valutazione del suo grado di integrazione nel tessuto sociale e di condivisione dei valori dello Stato . In quest'ottica è oggi prevista la revoca della cittadinanza concessa per naturalizzazione, per matrimonio o al raggiungimento della maggiore età per il minore straniero nato in Italia, nei confronti di chi, successivamente all'acquisizione dello status, è stato condannato con sentenza definitiva per gravi delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale che mettono a rischio la sicurezza della Repubblica.



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

L'iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo

L'apparente preclusione all'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale, derivante dalle modifiche introdotte dal dl 113/2018, può essere superata attraverso l'interpretazione sistematica delle norme ancora in vigore. In

manca, sarà necessario il rinvio alla Corte costituzionale per violazione dell'art.



3 della Costituzione. Dalla Rubrica "Diritti senza confini".

di Daniela Consoli, avvocatessa del Foro di Firenze e Nazzarena Zorzella, avvocatessa del Foro di Bologna

(ASGI) - Rona, 08 gennaio 2019 -

1. L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: preclusa o consentita?

Il dl n. 113/2018 [1] ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l'apparente preclusione all'iscrizione anagrafica. All'art. 4 del d.lgs 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». La norma è stata subito interpretata come preclusione all'iscrizione anagrafica per il (solo) richiedente asilo, suscitando immediate critiche di sospetta illegittimità costituzionale poiché esclude dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in difetto di ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost. [2].

Nel contempo, la disposizione introdotta ha sollevato proteste anche da parte di alcuni sindaci, alcuni dei quali ne hanno preannunciato la disapplicazione [3].

In realtà, la norma, a prescindere dalle

intenzioni del legislatore "storico", non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. È noto, però, che non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un diritto soggettivo, come nel caso in esame quello all'iscrizione anagrafica. Nella specie si tratterebbe di un divieto implicito ed in palese contrasto non solo con una serie di norme gerarchicamente superiori [4] ma con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza. In particolare, si veda l'art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998, secondo il quale le «iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani». La norma, come detto, non pone un divieto e tuttavia nell'escludere che il permesso per richiesta asilo non rientri tra la documentazione utile per l'iscrizione anagrafica non ne individua un altro e dunque è compito dell'interprete procedere, colmando la lacuna e risalendo alla funzione che nell'ambito del diritto/dovere alla residenza anagrafica svolge l'esibizione del permesso di soggiorno. La residenza, secondo la definizione del codice civile, è, semplicemente il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43, comma 2, cc). Ora se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. a titolo d'esempio, Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126) [5], il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere

regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. “legge anagrafica” e il dPR n. 223/1989, cd. “regolamento anagrafico” (art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998) [6]. Come precisato nelle Linee guida 2014 elaborate in collaborazione con il Ministero dell’interno [7] «Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica» (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997).

Posto quindi che l’esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano, gli interpreti e gli ufficiali di Governo dovranno chiedersi, nel silenzio del legislatore, quale documento possa, invece del permesso di soggiorno, assolvere alla funzione voluta dalla legge. Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica. Il tutto in linea, e comunque non in contraddizione, con la modifica legislativa di cui si discute. Ecco, pertanto, che le nuove disposizioni di cui al dl 113/2018 in materia di iscrizione anagrafica del (solo) richiedente asilo possono essere interpretate con effetto di non impedire detta iscrizione. Se non interpretata in questo senso, la modifica

introdotta dal decreto sicurezza non potrà non essere rinviata alla Corte costituzionale, a fronte di espresso diniego di iscrizione anagrafica da parte dell’ufficiale di stato civile del comune.

2. L’accesso ai servizi in difetto di iscrizione anagrafica

Un ulteriore aspetto da chiarire, visto il travisamento che traspare dagli organi di stampa, riguarda le conseguenze della mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, nel caso prevalga l’interpretazione preclusiva dianzi indicata. Va, infatti, precisato che l’art. 5 del d.lgs 142/2015, novellato dal dl 113, garantisce espressamente ai richiedenti asilo l’accesso a tutti i servizi previsti dal d.lgs stesso ed anche a quelli «comunque erogati sul



territorio» sulla base del domicilio dichiarato al momento della

formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale [8].

Questo significa che il/la richiedente asilo ha diritto a tutte le prestazioni erogate sul territorio comunale, evidenziando che la disposizione non parla solo di servizi erogati dalla pubblica amministrazione e pertanto vanno compresi anche quelli di pertinenza di soggetti privati, quali le banche, le assicurazioni, le agenzie immobiliari, etc. A titolo esemplificativo, dunque, si possono ricomprendere i servizi afferenti all’istruzione (scuola, nidi d’infanzia) e alla formazione, anche professionale, ai tirocini formativi, alle misure di welfare locale (comunale e regionale), all’iscrizione ai Centri per l’impiego, all’apertura di conti correnti presso le banche o le Poste italiane,

etc. Per quanto riguarda l'accesso ai corsi di formazione, è utile precisare che l'abrogazione disposta dal dl 113/2018 dell'art. 22, comma 3, d.lgs. 142/2015 (che stabiliva che «I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente») riguarda i corsi predisposti nell'ambito del programma di accoglienza (Sprar o Cas) ma non certamente quelli offerti sul territorio comunale indistintamente a tutti. Certo, si porrà il problema del costo per garantire la partecipazione a detti corsi, tenuto conto che i nuovi capitolati d'appalto per la gestione delle strutture di accoglienza non prevedono obbligatoriamente l'erogazione di servizi di tal genere e in tal senso avranno un ruolo decisivo quegli enti locali che introdurranno nel bilancio comunale o regionale voci di spesa destinate anche ai richiedenti asilo, per rendere effettiva l'accoglienza e gestire razionalmente il fenomeno. Nello specifico, invece, dell'iscrizione ai centri per l'impiego, la disposizione di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 142/2015 va coordinata con quanto previsto dall'art. 22 del medesimo d.lgs, secondo cui, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il/la richiedente asilo ha diritto di svolgere l'attività lavorativa [9]. Diritto che comprende necessariamente anche l'iscrizione al centro per l'impiego, propedeutico alla ricerca di opportunità lavorative. Del resto, l'art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2015, nel riorganizzare il Servizio regionale per il lavoro (che comprende anche i centri per l'impiego), stabilisce il principio della «c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla

regione o provincia autonoma di residenza». Se si prescinde dalla regione o provincia autonoma di residenza, è evidente che con la locuzione «a tutti i residenti sul territorio italiano» debba intendersi non la residenza anagrafica ma quella civilistica (art. 43 cc). In questi termini si è espressa anche la circolare Anpal del 23 maggio 2018, pur precedente l'entrata in vigore del dl 113/2018 [10]. Pertanto, l'iscrizione ai centri per l'impiego dovrà essere consentita anche in assenza di iscrizione anagrafica. Per quanto riguarda l'accesso ai servizi erogati da soggetti privati (banche, poste, assicurazioni, agenzie immobiliari, etc.), va precisato che nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza, ma solo un documento di riconoscimento, che nel caso dei richiedenti asilo è il permesso di soggiorno per richiesta asilo. L'art. 4, comma 1, d.lgs. 142/2015, infatti, stabilisce che «»[...] Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» [11]. Peraltro, l'art. 126-noviesdecies d.lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce espressamente che, per l'apertura di un conto corrente (conto di base):

«Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo

status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia».

È, pertanto, chiaro che anche per l'apertura di un conto corrente non è necessario avere la residenza o la carta di identità ma è sufficiente il permesso di soggiorno, anche per richiesta asilo.

Diritto che va rigorosamente fatto rispettare, tenuto anche conto che dal 1° luglio 2018 il pagamento degli stipendi non può essere fatto in contanti, rendendo necessaria l'attivazione di un conto corrente (art. 1, comma 910, legge 205/2017).

Un'ultima precisazione va fatta con riguardo all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che qualche organo di stampa riporta preoccupazioni di amministratori pubblici che temono l'impedimento per i richiedenti asilo in difetto di residenza anagrafica.

Va, infatti, evidenziato che l'iscrizione al Ssn è espressamente prevista anche per i richiedenti asilo dall'art. 34 TU immigrazione d.lgs 286/98, il cui comma 1 stabilisce che:

«Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per

attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; (361)

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

Pertanto, l'accesso al Ssn dovrà essere garantito anche ai richiedenti asilo, pur in difetto di residenza anagrafica ma sulla base del solo domicilio eletto in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Queste considerazioni consentono agli amministratori locali di richiedere il rispetto rigoroso della legge, sia per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo (richiedendo un documento di riconoscimento diverso dal permesso di soggiorno, ovvero il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell'autorità di pubblica sicurezza), sia garantendo che, anche se privi di iscrizione anagrafica, ai richiedenti asilo sia riconosciuto il diritto di accesso ai servizi erogati sul territorio, in applicazione rigorosa della legge vigente.

[1] Entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito con modificazioni in legge n. 132/2018.

[2] Cfr. il documento Asgi, Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_151_02018_manifestazioni_illegittimita_costituzion_e.pdf

[3] Direttiva del sindaco di Palermo del 21 dicembre 2018, prot. n. 1807620, <https://bit.ly/2FduNqe>.

[4] Così ad esempio, e senza pretesa di esaustività, contrasterebbe con l'art. 2 del

Protocollo n. 4 allegato alla Cedu, ratificato e reso esecutivo in Italia con dPR 14 aprile 1982, n. 217 sulla Libertà di circolazione, che sancisce: «Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza», e con l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio», adottato dall'Assemblea generale il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977.

[5] Quindi, alla presenza fisica in un determinato luogo (elemento importante ma mai risolutivo per stabilire la dimora abituale di un soggetto in un determinato luogo, posto che la verifica dell'elemento oggettivo attraverso il riscontro della sua presenza fisica è un'operazione qualitativa ancor prima che quantitativa), deve affiancarsi un elemento soggettivo dato dall'intenzionalità di risiedere in quel luogo, ove porre il proprio centro delle relazioni familiari e sociali.

[6] Ciò anche in forza di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 6, che richiede allo straniero l'esibizione del permesso di soggiorno in sede di «rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».

[7] Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Ministero dell'Interno, UNHCR, A.N.U.S.C.A., ASGI, Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, dicembre 2014, <https://www.asgi.it/notizie/linee-guida-sul-diritto-alla-residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale/>

[8] Art. 5, comma 3, d.lgs. 142/2015: «L'accesso ai servizi previsti dal presente

decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2».

[9] Art. 22, comma 1, d.lgs. 142/2015: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente».

[10] Anpal, circolare del 23 maggio 2018 n. 6202, <https://bit.ly/2FaC5ed>.

[11] Art. 1 dPR 445/2000:

«Ai fini del presente testo unico si intende per:

[...] c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; [...].».

L'articolo è pubblicato nella Rubrica “Diritti senza confini”, nata dalla collaborazione fra le Riviste [Questione Giustizia](#) e [Diritto Immigrazione e Cittadinanza](#) per rispondere all'esigenza di promuovere, con tempestività e in modo incisivo il dibattito giuridico sulle principali questioni inerenti al diritto degli stranieri.



[Master di I livello a distanza in Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati](#)



Vi segnaliamo che il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre promuove, in collaborazione con il Servizio



centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il **Master di I livello a distanza in “Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e Rifugiati”** (Direttore: Prof. Marco Catarci). Obiettivi formativi del Master sono la formazione iniziale di coloro che intendono lavorare nel sistema di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati e la formazione continua dei lavoratori già attivi nei servizi per richiedenti asilo e rifugiati, oppure nei servizi che si rivolgono a una utenza più ampia e che intercettino tali figure (insegnanti, educatori, assistenti sociali, operatori di servizi pubblici e privati, ecc.). La **domanda di ammissione** per l'a.a. 2018-2019 dovrà essere presentata **entro il 15/01/2019**.

Ulteriori informazioni e il piano delle attività formative sono reperibili all'indirizzo web del Master: <http://www.master-rifugiati.it>



[Accesso alla piattaforma di e.learning del Master](#)

Documentazione



[Il Master in breve](#)



[Bando del Master per l'a.a 2018-2019](#)



[Regolamento del Master per l'a.a. 2018-2019](#)



[Indicazioni operative per registrarsi al Portale dello Studente dell'Università Roma Tre](#)

[Sei un operatore dello SPRAR? Leggi le informazioni sulla riduzione della tassa di iscrizione per gli operatori dello SPRAR](#)



[Autocertificazione ai fini della riduzione della tassa di iscrizione al Master per gli operatori dello SPRAR](#)